



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO CONTRATTI (FITTIZIA)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale della Bassa Valsugana, Banca di credito Cooperativo

Via Vittorio Emanuele III, 144 - 38055 – Grigno (TN)

Tel.: 0461765115 - Fax: 0461765424

Email: info@cr-bvalsugana.net Sito internet: www.cr-bvalsugana.net

Registro delle Imprese della CCIAA di. TN205-1333 REA 3338 - 00103230223

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2904.01 - cod. ABI 08102

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157609

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con il contratto di **apertura di credito in conto corrente per sconto o anticipazione effetti/fatture**, il Cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo, il cui incasso serve a rimborsare la Banca per le somme dalla stessa anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene -in caso di accoglimento della richiesta- anticipato a valere sull'apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il cliente utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono calcolati. Alla scadenza degli effetti/fatture, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante dall'anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti/fatture presentati;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO CONTRATTI (FITTIZIA)

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. (Qualora la banca intenda applicare la CMS o altre forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti) E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

Il contratto prevede l'applicazione della spesa per la messa a disposizione dei fondi	Per un affidamento di: € 1.500,00 I.S.C: 5,825%	Per un affidamento di: €750.001,00 I.S.C: 4,616%
---	--	---

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto **è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI/365 (Attualmente pari a: 1,026%) + 3,25 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 4,276% Capitalizzazione: Trimestrale EURIBOR 3 MESI/365 oltre fido: EURIBOR 3 MESI/365 (Attualmente pari a: 1,026%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,026% Capitalizzazione: Trimestrale EURIBOR 3 MESI/365
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI/365 (Attualmente pari a: 1,026%) + 3,25 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 4,276% Capitalizzazione: Trimestrale EURIBOR 3 MESI/365 oltre fido: EURIBOR 3 MESI/365 (Attualmente pari a: 1,026%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,026% Capitalizzazione: Trimestrale EURIBOR 3 MESI/365
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	fino a € 1.000,00: 1,5% Minimo: € 10,00 fino a € 2.500,00: 1,5% Minimo: € 20,00 fino a € 100.000,00: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo: € 1.000,00 fino a € 250.000,00: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo: € 1.250,00 fino a € 500.000,00: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo:



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO CONTRATTI (FITTIZIA)

	€ 1.500,00 fino a € 750.000,00: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo: € 2.000,00 fino a € 750.001,00: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo: € 2.500,00 oltre: 1,5% Minimo: € 50,00 Massimo: € 2.500,00
Spese istruttoria fido	Non previste
Spese revisione fido	Non previste

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità **TRIMESTRALE**

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale

Spese per la gestione del rapporto

Invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 NON INVIATA: € 1,00 CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Altre comunicazioni	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 NON INVIATA: € 0,00 CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spese collegate al rinnovo del credito	€ 0,00

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

TERMINI DI STORNABILITA'

DEI PAGAMENTI LEGATI ALLE DOMICILIAZIONI SUL CONTO CORRENTE PER CLIENTI CONSUMATORI

Rimborso (storno) RID

Entro 8 settimane dalla data di addebito



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO CONTRATTI (FITTIZIA)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale della Bassa Valsugana, B.C.C. (Via Vittorio Emanuele III, n.144 – CAP – 38055 Grigno (TN) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Gestione della contestazione:

Con riferimento al processo di gestione dei reclami la PSD stabilisce in 13 mesi, per qualsiasi operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto, il periodo di tempo in cui il cliente potrà legittimamente chiedere il rimborso.

LEGENDA

LEGENDA	
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapporto su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno- di capitalizzazione



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO CONTRATTI (FITTIZIA)

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
RI.BA. (ricevuta bancaria)	Documento che contiene la menzione di un credito, con indicazione della data del pagamento, consegnato dal creditore alla banca affinché quest'ultima provveda alla riscossione.